

TI_GERICHTE 12.1995.308 vom 3. April 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-04-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.308

FR: TI_GERICHTE 12.1995.308 du 3 avril 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1995.308 del 3 aprile 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Non è contestato che i lavori di ristrutturazione non sono stati portati termine: lo stesso attore nel proprio interrogatorio formale ha pacificamente ammesso di essere stato incaricato dell'esecuzione di tutti i lavori di capomastro necessari alla ristrutturazione della casa (risposta 1), e di avere lasciato l'opera nelle condizioni risultanti alle foto in atti sub doc. 3 (risposta 12), condizioni che a prima vista non corrispondono a quelle di un'opera compiuta.

E. 2

Non sono invece chiare le circostanze per le quali i lavori non sono stati completati. La questione non è di secondaria importanza: se il mancato compimento dell'opera fosse ascrivibile al convenuto, il committente dovrebbe pagare il lavoro eseguito e tenere indenne l'appaltatore da ogni danno (art. 377 CO); se invece la responsabilità fosse dell'appaltatore, si dovrebbe ritenere che egli non ha compiuto e consegnato la propria opera e che perciò la sua mercede non è divenuta esigibile (art. 372 cpv. 1 CO; II CCA 23 agosto 1995 in re B. & Co/F., 12 gennaio 1995 in re B. SA/Z.; Gauch, Der Werkvertrag, 3. edizione, n. 789, 790). Stante la contestazione del convenuto sul tema, l'onere di provare l'esigibilità della mercede da lui richiesta spetta all'attore (art. 8 CC; II CCA 12 gennaio 1995 citata).

E. 3

Dagli allegati introduttivi delle parti si evince che i lavori sono stati sospesi in ossequio all'ordine emanato dal Municipio di _____ (petizione, punto 1, pag. 2; risposta, punto 1, pag. 2), in quanto si stava realizzando un'opera in parte abusiva (doc. H). L'impedimento costituito dall'ordine dell'autorità comunale è però venuto meno già dopo un paio di mesi (cfr. nell'incarto richiamato la raccomandata 12 novembre 1987 del Municipio di _____, che comunica "di sbloccare il fermo lavori per la costruzione in oggetto"). Secondo l'ordinario andamento delle cose, ci si sarebbe dovuti attendere una pronta continuazione dei lavori, ma in realtà gli stessi non sono mai più stati ripresi.

E. 4

L'attore non ha nemmeno tentato di sostenere che, per un qualsiasi motivo, la sospensione dei lavori imposta dal comune gli avrebbe reso impossibile la completazione dell'opera, e solo con le conclusioni (e perciò tardivamente) ha addotto il mancato pagamento di acconti, senza peraltro dimostrare l'esistenza e l'estensione di un impegno contrattuale del convenuto al pagamento di anticipazioni sulla mercede. Negli allegati introduttivi egli si è

invece limitato alla laconica affermazione secondo la quale “il signor _____ praticamente si disinteressava della riattazione della sua casa” (petizione, punto 2, pag. 2; cfr. anche la replica, pag. 4, dove si parla del “sorprendente disinteresse” del convenuto). Le eventuali implicazioni pratiche di tale asserito “disinteresse” del committente non sono state chiarite dall’attore, ragione per cui, anche volendo interpretare tale rimprovero nel senso di una possibile mora del creditore nella ricezione della prestazione dell’appaltatore, non è possibile stabilire se e in quale misura il committente avrebbe disatteso dei propri eventuali doveri di collaborare al compimento dell’opera (Gauch , opera citata, n. 896 e segg.). Ne deve necessariamente conseguire che nessun rimprovero può essere mosso al committente per il mancato compimento dell’opera, circostanza che deve di conseguenza essere ascritta all’appaltatore, che risulta aver omesso il compimento dell’opera promessa. Ne segue che a torto il Pretore ha attribuito all’attore il saldo della sua mercede di appaltatore di fr. 11’237.65, trattandosi di credito che -a prescindere da ogni altra riserva sull’esattezza dell’importo- non è mai divenuto esigibile in seguito della mancata completazione dell’opera.

E. 5

A questo stadio della causa il convenuto non contesta più l’esistenza di un mandato in favore dell’attore per prestazioni di architetto, da giudicare separatamente dall’appalto per le opere da capomastro, sostenendo invece che tale mandato sarebbe stato pattuito dalle parti come gratuito alla condizione, realizzatasi, che all’attore venisse conferito l’appalto per le predette opere da capomastro. Il convenuto, che sopporta l’onere della prova per l’esistenza dell’asserito accordo sulla gratuità delle prestazioni dell’attore (art. 8 CC), ritiene di aver fornito la prova di quanto affermato per mezzo della deposizione del teste _____ (appello, pag. 4), il quale ha effettivamente riferito che l’attore si sarebbe impegnato a modificare gratuitamente i piani già in possesso del convenuto qualora avesse potuto eseguire i lavori di capomastro (verbali, pag. 6). Il Pretore (consid. 3), pur ritenuta la suddetta pattuizione, ha applicato la clausola rebus sic stantibus ritenendo che la prestazione eseguita dall’attore su richiesta del convenuto esulasse da quella promessa come gratuita, e ha valutato in fr. 3’000.-- il valore dell’opera del progettista.

E. 6

In realtà non si pone alcun problema di clausola rebus sic stantibus -ovvero di circostanze di fatto esterne che mutano nell’ambito di un contratto che non prevede tale circostanza (cfr. II CCA 12 gennaio 1996 in re C. SA/G.)- ma piuttosto un caso in cui occorre interpretare alla luce del principio dell’affidamento le rispettive volontà contrattuali, in particolare la promessa dell’attore di effettuare prestazioni gratuite, e verificare, sempre secondo il principio della buona fede, se non vi sia stata una successiva modifica del contenuto del contratto, in particolare a seguito di eventuali richieste di prestazioni supplementari da parte del convenuto.

E. 7

Considerate tutte le circostanze, ed in particolare il comportamento dell’attore dopo la stipulazione (II CCA 29 settembre 1993 in re F.M./S. SA), questa Camera ritiene di condividere la tesi del convenuto, secondo cui le prestazioni dell’architetto non dovrebbero essere remunerate, essendogli stato conferito l’appalto delle opere da impresario costruttore. In effetti, quale punto di partenza è del tutto ovvia la considerazione secondo cui se l’attore non avesse dovuto modificare i piani consegnatigli dal convenuto, non vi sarebbe stata

necessità di pattuire la gratuità della sua prestazione. Ne consegue perciò che l'attore era di principio disponibile ad effettuare una certa quantità di prestazioni di progettista senza retribuzione. Con questa premessa, dal solo fatto di aver richiesto drastiche modifiche dei progetti esistenti, oppure l'esecuzione di varianti, il convenuto non poteva ancora dedurre la cessazione della gratuità delle prestazioni dell'attore. Spettava piuttosto all'attore, se si riteneva confrontato con richieste della controparte eccedenti la sua iniziale disponibilità, farsi parte diligente e chiarire i rapporti di diritto, nel senso di esplicitare al convenuto che a partire da un certo momento le sue prestazioni venivano effettuate a titolo oneroso. Ciò non risulta però essere stato il caso, ed anzi l'attore ha atteso fino al 20 gennaio 1989 per presentare la sua nota onorari di fr. 6'000.-- (cfr. plico doc. U), dopo che il saldo delle prestazioni di capomastro era già stato più volte sollecitato (doc. M1, M2, N1, N5), ed in concomitanza con la presentazione di un'improbabile fattura di fr. 2'937.60 per il nolo del ponteggio lasciato sul cantiere (doc. O del 20 gennaio 1989), fattura di cui l'attore non ha peraltro nemmeno tentato l'incasso. Da simili situazioni in cui l'architetto all'inizio rinuncia ai propri onorari (o ne richiede in misura ridotta), salvo poi tornare sui propri passi quando i rapporti con il committente si sono deteriorati, questa Camera ha costantemente dedotto l'abuso di diritto da parte del richiedente (II CCA 16 agosto 1993 in re S./F., 28 aprile 1993 in re P./C.) e non ne ha perciò protetto le pretese. Ciò avviene anche in questo caso, ritenuto anche che il valore in termini assoluti della pretesa dell'attore (fr. 6'000.--) non era ancora tale da impedire al convenuto di pensare in buona fede che la relativa prestazione fosse avvenuta a titolo gratuito, stante il conferimento da parte sua di un importante appalto per opere da costruttore.

E. 8

E' invece infondato l'appello nella misura in cui si aggrava contro l'aggiudicazione all'attore dei fr. 1'000.-- da lui pagati all'ingegnere, non esistendo accordo alcuno sulla gratuità delle prestazioni dell'ingegnere, e non avendo il convenuto negli allegati introduttivi in alcun modo contestato le prestazioni di questo professionista oppure la loro necessità nell'ambito della ristrutturazione intrapresa. Né risulta in proposito provvista di buon diritto l'eccezione di compensazione addotta dal convenuto, che vorrebbe estinguere il suo denegato debito con il proprio credito per il risarcimento dei danni causatigli dall'attore (appello, punto 11). Da un lato le multe inflitte al convenuto (fr. 5'200.--), a prescindere da ogni discorso sul rapporto di causalità tra la loro emanazione e il comportamento dell'attore, hanno per loro natura un carattere strettamente personale e non costituiscono pregiudizio risarcibile (DTF 115 II 72 e segg.; II CCA 1° aprile 1993 in re R./B.). L'asserito danno per mancati canoni di locazione è per sua parte rimasto allo stadio di mero parlato, così che trattasi di pretesa che non può essere accolta nemmeno in parte. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la preponderante soccombenza dell'attore (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 14 novembre 1994 _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 24 ottobre 1995 della Pretura di Locarno- Campagna è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è parzialmente accolta. _____ è condannato a pagare a _____ l'importo di fr. 1'000.-- oltre interessi al 5% dall'11 novembre 1992. Per tale importo è tolta l'opposizione interposta al PE _____ dell'UEF di Locarno. 2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.--, da anticipare dall'attore, restano a suo carico 19/20 e per 1/20 sono a carico del convenuto, al quale l'attore rifonderà fr. 2'200.-- per ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di

giustizia fr. 580.-- b) spese
fr. 20.-- T o t a l e fr. 600.-- già anticipati
dall'appellante, restano a suo carico per 1/15, e per il resto sono a carico dell'attore, che gli
verserà fr. 1'000.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - _____
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna. Per la seconda Camera civile del
Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.